

PROTOCOLLO PER MOVIMENTAZIONE DI LATTE CRUDO E PRODOTTI DERIVATI DA ANIMALI ALLEVATI IN ALLEVAMENTI IN ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA PER LSD

Basi legali: Regolamento UE 2020/687 e Dispositivo ministeriale del 3/7/2025 trasmesso con nota prot n. 0019592-03/07/2025-DGSA-MDS-P ad oggetto: Trasmissione del Dispositivo dirigenziale recante deroga all'applicazione dell'Allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione.

È vietata la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale.

È vietata la movimentazione di latte crudo, e dei prodotti derivati, proveniente da animali detenuti in allevamenti siti in zona di restrizione.

In deroga è consentita la movimentazione di latte crudo, panna e siero alle seguenti condizioni:

- il latte crudo può essere movimentato su tutto il territorio nazionale purché destinato ad un impianto di trasformazione che esegue un trattamento di pastorizzazione (72 °C per 15 secondi come da Allegato VII del regolamento 2020/687) oppure un trattamento equivalente, come da succitato dispositivo del Ministero della Salute del 3/7/2025. E' considerato trattamento equivalente il processo di produzione del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano;
- purché i prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte crudo presso lo stabilimento di trasformazione (panna e siero), che non siano già stati sottoposti ai trattamenti di cui al punto precedente, siano destinati ad altro impianto che esegua i medesimi trattamenti; Il siero di latte può essere considerato sicuro solo se sottoposto ai trattamenti termici previsti nel rispetto dei parametri di tempo e temperatura; non può essere destinato all'alimentazione di animali zootecnici in assenza di tale trattamento; può essere destinato ad impianti di biogas solo se viene sottoposto a trattamento termico sufficiente all'inattivazione del virus prima dell'immissione nell'impianto oppure se, nel corso del processo, si raggiungono temperature sufficienti all'inattivazione del virus per un tempo sufficiente, come da manuale operativo;
- il latte crudo ad uso alimentare deve essere destinato, o direttamente o anche per il tramite di centri di raccolta/standardizzazione a un impianto dove il latte deve essere sottoposto al trattamento di pastorizzazione (72 °C per 15 secondi come da Allegato VII del regolamento 2020/687) oppure a un trattamento equivalente, come da succitato dispositivo del Ministero della Salute del 3/7/2025 ;
- adozione di misure di mitigazione del rischio di diffusione del virus presso i diversi stadi della filiera: allevamento di produzione al momento del carico del latte, trasporto, scarico presso stabilimento di trasformazione, trasformazione in latteria/caseificio, gestione dei prodotti alimentari ottenuti dai processi di lavorazione (es. panna, siero) e dei sottoprodotti (siero cat. 3).

Gli OSA devono riportare sui documenti di accompagnamento del latte crudo destinato sia direttamente ad impianti di caseificazione che ad impianti di produzione di latte alimentare, e degli eventuali altri prodotti, la dicitura "latte proveniente da allevamenti siti in zona di restrizione per LSD, soggetto a trattamento ai sensi del Dispositivo dirigenziale 0019592-03/07/2025-DGSA-MDS-P".

Il siero di latte prodotto da bovini siti in allevamenti in ZR per LSD, può essere destinato all'alimentazione zootecnica (in conformità all'allegato X, Sez, IV, del regolamento 142/2011) solo a condizione che sia sottoposto ad un trattamento di pastorizzazione a 72° per 15"o ad altro trattamento equivalente.

Il trasporto deve rispettare le condizioni dell'articolo 22 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2020/687:

- l'automezzo destinato al trasporto deve essere disinfettato;
- gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- il percorso per raggiungere lo stabilimento di destino, per quanto possibile, deve avvenire percorrendo i principali assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti bovini;
- la sigillatura prevista dal regolamento 2020/687 per i prodotti ottenuti da animali della ZP può essere applicata dall'OSA secondo procedure condivise supervisionate dall'ASL;
- ove possibile la movimentazione deve avvenire senza operazioni intermedie (raccolta singola). Tuttavia, ove non sostenibile, è consentita la raccolta del latte da più di un allevamento, alle seguenti condizioni:
 - Il giro di raccolta deve avvenire all'interno delle zone di restrizione, preferibilmente da allevamenti ubicati nella stessa zona di restrizione (ZP o ZS). Nel caso gli allevamenti siano ubicati in zone diverse, la raccolta deve prima avvenire in Zona di Sorveglianza e poi in Zona di Protezione per successivo invio diretto agli stabilimenti di destino.
 - Al termine del giro di raccolta e comunque prima di ogni successivo giro di raccolta, deve essere assicurato svuotamento, lavaggio e disinfezione della cisterna e del mezzo (anche all'esterno).

Considerata la specifica gestione della tracciabilità nella produzione del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano o sistemi di tracciabilità equivalenti, le lavorazioni e le movimentazioni di prodotto devono essere comunicate dagli OSA alle ASL competenti sugli impianti di origine e destino del prodotto, al fine di consentire ai veterinari ufficiali efficace attività di supervisione, commisurata ai volumi produttivi. In fase di controllo, deve disporsi specifica attenzione alla tracciabilità e alla segregazione dei prodotti, secondo che il latte provenga da allevamenti siti in Zona di Restrizione o in zona libera, anche in previsione delle successive movimentazioni e destinazioni d'uso. Le forme ottenute dal latte delle ZR devono essere segregate e tracciabili e non possono essere commercializzate prima del completamento del ciclo di stagionatura di 9 mesi, previa informazione all'ASL. Le forme intere di prodotto possono comunque essere trasferite verso un unico stabilimento di stagionatura localizzato sul territorio nazionale e qui conservate.

Per le movimentazioni di panna, siero ed eventuali altri prodotti alimentari, derivanti dalle lavorazioni lattiero casearie del latte non già pastorizzato e che non sia possibile pastorizzare nello stabilimento di trasformazione prima dell'uscita, l'ASL competente per lo stabilimento di lavorazione del latte acquisisce il nulla osta da parte della ASL competente per l'impianto di destinazione, relativamente alla sussistenza delle capacità tecniche di eseguire il trattamento previsto. E' consentito al pari l'invio di latte crudo in eccedenza da stabilimenti di trasformazione verso impianti dove il latte sia sottoposto ai trattamenti di pastorizzazione (72 °C per 15 secondi come da Allegato VII del regolamento 2020/687) o a un trattamento equivalente, come da succitato dispositivo del Ministero della Salute del 3/7/2025. Essendo il nulla osta legato alla verifica delle caratteristiche tecnico strutturali dell'impianto di destinazione, si ritiene che tale attività possa essere svolta una tantum, solo in occasione del primo invio, e non debba essere ripetuta per gli invii successivi.

Fermo restando che sul documento di trasporto deve essere apposta la dicitura "latte proveniente da allevamenti siti in zona di restrizione per LSD, soggetto a trattamento ai sensi del Dispositivo dirigenziale 0019592-03/07/2025-DGSA-MDS-P", qualora il latte crudo sia destinato ad impianti che producono latte ad uso alimentare, ubicati al di fuori delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e

Veneto, il latte deve essere inviato, in contenitori sigillati dall'operatore, previa comunicazione a carico dell'OSA all'ASL competente sullo stabilimento di origine e di destinazione, presso il quale il latte deve essere sottoposto a pastorizzazione o a trattamento termico con effetto almeno equivalente.